

10|3
2025

Tax & Legal Alert #5
**Conversione Decreto
Milleproroghe e
ulteriori novità**



Sommario

1. Proroga svolgimento da remoto delle assemblee nelle società di capitali e negli enti	3
2. Rottamazione-quater: riammissione in caso di decadenza	3
3. Credito d'imposta 5.0 – precisazione ricorrenza.....	4
4. Contribuzione iscritti alla gestione separata INPS e Artigiani e Commercianti – nuove aliquote e valori reddituali per il 2025.....	5
5. Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.	6
6. La nuova classificazione ATECO 2025 – tabella di raccordo	7
7. Divieto di fatturazione elettronica dei medici ai privati anche per il 2025	7
8. Regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione - aggiornamento delle specifiche tecniche della FE	7





1. Proroga svolgimento da remoto delle assemblee nelle società di capitali e negli enti

(D.L. 202/2024, art. 3, comma 14-sexies)

È stata confermata la possibilità, anche per le assemblee societarie convocate e tenute entro il 31/12/2025, dello svolgimento con le modalità a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Si tratta di un'ulteriore proroga delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie (termine originariamente fissato al 31/7/2020 e oggetto di successive proroghe).

Come accaduto per l'approvazione dei bilanci al 31/12/2021, al 31/12/2022 e al 31/12/2023, non è viceversa previsto, alcun differimento di termini per l'approvazione dei bilanci al 31/12/2024, che, pertanto, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo che ricorrano le condizioni che consentono il rinvio a 180 giorni.

2. Rottamazione-quater: riammissione in caso di decadenza

(D.L. 202/2024, art. 3-bis, commi 1-2)

Viene prevista la riammissione alla rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022, c.d. "rottamazione-quater" (si veda la nostra [Tax & Legal Alert 3# del 6/2/2023](#)), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30/6/2023 e che al 31/12/2024 sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Pertanto, per i soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31/12/2024 dovranno proseguire con il piano di pagamento già in corso.

Ambito applicativo

Rientravano nella rottamazione-quater i carichi affidati agli agenti della Riscossione nel lasso temporale tra l'1/1/2000 e il 30/6/2022. Per tali debiti iscritti a ruolo, era prevista la facoltà di estinguerli senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, ad eccezione delle sanzioni non tributarie/contributive per le quali venivano stralciati solo gli interessi e le maggiorazioni di legge, ma non le sanzioni. Per aderirvi il soggetto interessato doveva presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30/6/2023 un'apposita domanda.

La riammissione attuale non è una nuova rottamazione dei ruoli, né un ampliamento della rottamazione originaria, ma riguarda esclusivamente i carichi che sono stati inclusi nella relativa domanda iniziale, per i quali:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31/12/2024;
- per almeno una rata del piano agevolato in scadenza fino al 31/12/2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

La riammissione comporta che il piano iniziale dei pagamenti perde efficacia e ne viene concordato uno nuovo con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Procedura

Ai fini della riammissione alla rottamazione dei ruoli, occorre:

- presentare un'apposita **dichiarazione entro il 30/4/2025**, le cui modalità telematiche di invio saranno definite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 17/3/2025;



- a seguito della domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore, entro il 30/6/2025, l'ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza;
- il carico, che comprende quanto non corrisposto entro il 31/12/2024 e le rate del piano originario in scadenza nel triennio 2025-2027, può essere corrisposto in un'unica soluzione o in un massimo 10 rate di pari importo, la cui prima/unica rata scade il 31/7/2025. Di seguito si riepilogano le scadenze.

Riammissione rottamazione-quater in caso di decadenza al 31/12/2024		
Presentazione domanda	Entro il 30/4/2025	
Comunicazione somme dovute da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione	Entro il 30/6/2025	
Versamento	Unica soluzione/prima rata (massimo 10)	Entro il 31/7/2025
	Rate successive	Entro il: 30/11/2025 28/2/2026 31/5/2026 31/7/2026 30/11/2026 28/2/2027 31/5/2027 31/7/2027 30/11/2027

È in ogni caso esclusa la compensazione degli importi dovuti con crediti disponibili.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1/11/2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È ammessa la tolleranza nella tardività del versamento non superiore a 5 giorni.

3. Credito d'imposta 5.0 – precisazione ricorrenza

(D.L. 202/2024, art. 13, comma 1-quinquies)

Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 all'art. 38 del D.L. 19/2024, relative al credito d'imposta 5.0 (si veda [Tax & Legal Alert #3 del 27/1/2025](#)), il D.L. 202/2024 ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 2 del citato articolo, indicando che sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dall'1/1/2024.

Nel caso di un investimento già completato prima di attivare la procedura, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito – presentando al GSE la comunicazione di prenotazione – indicando che l'intervento è già stato completato.

Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio al GSE della comunicazione di completamento, senza dover presentare la comunicazione intermedia, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

4. Contribuzione iscritti alla gestione separata INPS e Artigiani e Commercianti – nuove aliquote e valori reddituali per il 2025

(Circolare INPS n. 27 del 30/1/2025 e n. 38 del 7/2/2025)

Isritti alla Gestione Separata

Con la Circolare INPS n.27 del 30/1/2025, sono state comunicate le aliquote contributive applicabili per il 2025, nonché i nuovi minimali e massimali contributivi per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per il 2025, il massimale di reddito contributivo annuo è pari a € 120.607 (€ 119.650 per il 2024), mentre il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo è pari a € 18.555 (€ 18.415 per il 2024).

Si riporta una tabella riepilogativa delle aliquote contributive.

Descrizione	Isritti ad altra gestione obbligatoria o pensionati	Non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati titolari di partita iva	Non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e non pensionati, non titolari di partita iva	
			Co.co.co compresi amministratori, liquidatori e revisori di società ed enti, titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altra categoria
Aliquote previdenziali	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	non dovuto	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo "DIS-COLL"	non dovuto	non dovuto	1,31%, fino al previsto massimale della base imponibile	non dovuto
Contributo "ISCRO"	non dovuto	0,35% fino al previsto massimale della base imponibile	non dovuto	non dovuto
Contribuzione totale	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	26,07%, fino al previsto massimale della base imponibile	35,03%, fino al previsto massimale della base imponibile	33,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

L'onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3. Quest'ultimo deve versare i contributi tramite il mod. F24 (in modalità telematica) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.



Per i lavoratori autonomi, l'onere contributivo è a carico degli stessi (ferma restando la facoltà di maggiorare il compenso nella misura del 4%, a titolo di rivalsa) e il versamento va eseguito, tramite il mod. F24 (in modalità telematica), entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi (saldo 2024 e primo / secondo acconto 2025).

Contribuzione Artigiani e Commercianti

Con la Circolare n.38 del 7/2/2025, l'INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2025 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Per l'anno 2025 il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 92.413 (€ 120.607 per i soggetti privi di anzianità al 31/12/1995), mentre il minimale è pari ad € 18.555.

Si riporta una tabella riepilogativa.

Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età inferiore, pari o superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti
Fino € 55.448	24%	24,48%
Da € 55.448 a € 92.413 ovvero da € 92.413 a € 120.607	25%	25,48%

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24.

Il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato alle scadenze che seguono: 16/5/2025, 20/8/2025, 17/11/2025 e 16/2/2026.

In riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.

Pertanto, i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti possono:

- usufruire degli stessi differimenti stabiliti per il versamento dell'IRPEF, applicando la maggiorazione dello 0,40%;
- beneficiare di eventuali proroghe;
- rateizzare i versamenti.

Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

5. Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS

(L. 207/2024, art. 1, comma 186)

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli Artigiani e dei Commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.



L'agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione.

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati. Con una prossima circolare l'INPS illustrerà in dettaglio la normativa relativa alla citata misura fornendo le indicazioni per la presentazione della domanda.

L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

6. La nuova classificazione ATECO 2025 – tabella di raccordo (Comunicato stampa Unioncamere 11/12/2024)

Per facilitare le operazioni di aggiornamento di ATECO 2025, l'Istat ha reso disponibili online le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e ATECO 2007, aggiornamento 2022 (ATECO 2022), sotto forma di una [tabella di raccordo](#).

Questo aggiornamento completa la documentazione riguardante la struttura (codici e titoli) di ATECO 2025, già pubblicata l'11/12/2024 con una nota stampa (si veda la nostra [Tax & Legal Alert n. 1/2025](#)).

Nei prossimi giorni, l'Istat renderà progressivamente disponibili ulteriori informazioni sulla nuova classificazione ATECO 2025, inclusi i chiarimenti o i contenuti esplicativi relativi ai vari codici della nuova classificazione.

7. Divieto di fatturazione elettronica dei medici ai privati anche per il 2025

(D.L. 202/2024, art. 3, comma 6)

In sede di conversione in legge del "Decreto Milleproroghe", viene disposta la proroga fino al 31/12/2025 (e non più fino al 31/3/2025) del divieto di fatturazione elettronica sancito dall'art. 10-bis del D.L. 119/2018 (si veda la nostra [Tax & Legal Alert n. 1/2025](#)). In base all'art. 10-bis, D.L. 119/2018, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Per effetto della proroga in esame, pertanto, anche fino al 31/12/2025 le fatture relative a cessioni/prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite Sdl.

8. Regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione - aggiornamento delle specifiche tecniche della FE

(Versione 1.9 - Specifiche tecniche della fatturazione elettronica)

Sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica ([versione 1.9](#)), che saranno in vigore dall'1/4/2025.

I principali aggiornamenti riguardano:



- l'introduzione di nuovo codice Tipo Documento "TD29" per la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997, utilizzabile dall'1/4/2025. Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. "Decreto Sanzioni", efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dall'1/9/2024, il procedimento di "denuncia" prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l'omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare e non è più richiesto il versamento dell'imposta. Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di € 250. Lo stesso art. 6 comma 8 dispone che la comunicazione debba avvenire "tramite gli strumenti messi a disposizione" dall'Agenzia delle Entrate. Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice "TD29", avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato). Per le violazioni commesse nel periodo compreso tra l'1/9/2024 ed il 31/3/2025 - e cioè quando in questo periodo scadano o siano scaduti i 90 giorni dal momento della mancata emissione o della fattura irregolare - si ritiene, a meno di future diverse indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che si possa regolarizzare l'operazione inviando il Tipo Documento "TD20" ed indicando nello stesso il riferimento alla nuova norma;
- l'aggiornamento della descrizione del codice "TD20" per l'emissione della c.d. "autofattura denuncia", che potrà continuare ad essere impiegato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette ad inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del D.Lgs. 471/1997) o nelle ipotesi di cui all'art. 46 comma 5 del D.L. 331/1993 e in quelle assimilate (ad esempio qualora, a fronte di un acquisto intra-UE, il cessionario non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione);
- l'eliminazione della soglia massima di € 400 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del D.P.R. 633/1972 e D.M. 10/5/2019), laddove il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario;
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in ragione della nuova codifica di riferimento per i prodotti energetici "TA13" pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



Contatti

Adacta Studio Associato

Vicenza

Strada Marosticana, 6/8

36100 Vicenza

T. +39 0444.228000

Milano

Via Visconti di Modrone, 21

20122 Milano

T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it 